



PROVINCIA DI TARANTO

**SETTORE DEMANIO, CONCESSIONI, PATRIMONIO IMMOBILIARE
ED ESPROPRI**

***REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE DELLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA ACCESSORIA E PER L'ESECUZIONE
D'UFFICIO DI CUI
AL CODICE DELLA STRADA (D.Lgs. n. 285/1992)
ED AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED
ATTUAZIONE (D.P.R. n. 495/1992)***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 24/06/2010

Art. 1

1. Con riferimento alla rete stradale della Provincia di Taranto e relative pertinenze, nei casi in cui le norme del vigente Codice della Strada dispongano, come prescritto nell'art. 211, che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o della demolizione delle opere abusivamente costruite e a ciò non provveda il contravventore nel termine prefissato nella ordinanza-ingiunzione del Prefetto, è data dal Prefetto facoltà alla Provincia di effettuare i relativi interventi sostitutivi.
2. A seguito del completamento degli stessi è trasmessa al Prefetto la relativa nota delle spese per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento costituente titolo esecutivo ai sensi di legge.

Art. 2

1. Analoghe modalità si seguono ove, revocata giusta Regolamento TOSAP o secondo la legislazione vigente per una qualsiasi Concessione o Autorizzazione rilasciata a norma del Codice della Strada, l'utente non provveda al ripristino dei luoghi o a quant'altro necessario nel termine prefissato nella diffida all'uopo notificata dalla Provincia a mezzo di Raccomandata A.R., inviata per conoscenza al Sorvegliante Stradale.
2. Trascorso invano detto termine, lo stesso Sorvegliante Stradale eleva verbale di contestazione per abusivismo a norma dello specifico articolo del Codice della Strada, dalle cui violazioni consegue la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 3

1. Nei caso di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al Prefetto il verbale di contestazione, il quale può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura della Provincia con le suddette modalità di cui all'art. 1.

Art. 4

1. Come prescritto nell'art. 212 del Codice della Strada, nell'ipotesi in cui le norme dello stesso Codice dispongano che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività ed il trasgressore non esegua il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 1 del citato art. 212, il Settore Manutenzione Strade e Segnaletica della Provincia provvede per mezzo del Settore Contenzioso, Conciliazione e Legale alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del Codice Penale e, previa notifica al trasgressore, provvede con i suoi agenti ed organi all'esecuzione coattiva dell'obbligo.
2. Le spese eventualmente sostenute sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il Prefetto con ordinanza-ingiunzione costituente titolo esecutivo.

Art. 5

1. A norma dell'art. 28, comma 1 del Codice della Strada, i concessionari di determinati servizi, quali di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, di metanodotti, di distribuzione acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.
2. A norma dell'art. 69 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, quando dette condizioni si verificano, la Provincia indica con proprio atto, comunicato a mezzo di raccomandata A.R., le prescrizioni all'uopo necessarie. Nello stesso atto, sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati, con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo imputabile al concessionario, ferma la possibilità di prorogare detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso.
3. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini prescritti e con le modalità indicati dalla Provincia, la stessa, per mezzo del Settore Manutenzione Strade e Segnaletica, ha facoltà, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario con raccomandata A.R., la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo.
4. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, la Provincia richiede al Prefetto l'emanazione del decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.

Art. 6

1. In tutti i predetti casi in cui si procederà d'ufficio, lo si farà attraverso le procedure stabilite dal Regolamento Provinciale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi.
2. Eseguiti i lavori, l'impresa incaricata dal Settore Manutenzione Strade e Segnaletica presenterà regolare fattura.
3. Detta fattura, vistata dal Tecnico responsabile per la regolare esecuzione, sarà trasmessa al Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri, per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
4. La nota delle spese da inviare al Prefetto sarà comprensiva delle spese generali della Provincia, computate in ragione del 10% dell'importo, al netto d'IVA, della predetta fattura.
5. La nota delle spese sarà inviata al Prefetto ai sensi del 4° comma dell'art. 211 del vigente Codice della Strada, che emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento; tale ordinanza costituisce titolo esecutivo.
6. Nel caso di mancato pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla presentazione della fattura da parte dell'impresa incaricata, il Settore Manutenzione Strade e Segnaletica emetterà relativa Disposizione di Liquidazione nei confronti della stessa, anticipando le somme necessarie dall'apposito Capitolo di Spesa previsto in Bilancio.
7. Successivamente si procederà con l'iscrizione a ruolo coatto, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 7

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e le disposizioni, relative alla materia, adottate in precedenza dalla Provincia di Taranto.

Art. 8

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.

Art. 9

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso il Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare, Espropri, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Inoltre, verrà pubblicato sul sito internet della Provincia di Taranto